

AGEVOLAZIONI

Pubblicità e sponsorizzazioni: i crediti di imposta 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALE E L'IMPRESA SOCIALE. OPPORTUNITÀ?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta per **investimenti pubblicitari** ([articolo 57-bis D.L. 50/2017](#)) è stabilito nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, limitatamente all'anno 2020 e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che **effettuano** investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **iscritte al ROC** e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, **registrati presso il Tribunale**, ovvero presso il ROC, e **dotati del Direttore responsabile**.

Mentre a regime il valore dell'investimento deve superare di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, **per il solo anno 2020, questa condizione non è richiesta** (secondo quanto prevede l'[articolo 186 D.L. 34/2020](#)) e potranno usufruirne anche i neofiti dell'investimento pubblicitario. Il beneficio, inoltre, è stato esteso anche agli investimenti sulle **emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato.

Per l'individuazione dell'**esercizio di sostenimento della spesa**, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal [comma 2, lettera b\), dell'articolo 109 Tuir](#) in base al quale *"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni stesse sono ultimate**".* Pertanto, non ha alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la **domanda di prenotazione** (aggiornata il 28 agosto) denominata "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso **tra il 1° ed il 30 settembre 2020**, considerando anche le spese da sostenere entro fine anno.

Si tratta di una **seconda finestra di prenotazione** esclusiva per il 2020; le comunicazioni telematiche già trasmesse, secondo l'originaria scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, **restano comunque valide**.

Alla comunicazione telematica non deve essere allegato nessun documento ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la **documentazione a sostegno della domanda**: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.

In esito alla presentazione delle prenotazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l'indicazione del **credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto**.

Occorre infatti considerare che il limite massimo, pari a 60 milioni di euro, costituisce il tetto di spesa per l'anno 2020 (40 per la pubblicità sui giornali periodici e 20 sulle emittenti televisive e radiofoniche).

I beneficiari avranno cura di comunicare entro il mese di **gennaio dell'anno successivo** gli investimenti effettivamente sostenuti attraverso la presentazione delle "*Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati*". Solo successivamente sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta spettante potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito teoricamente spettante. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai **periodi di imposta di maturazione del credito** a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari in riviste, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive **non ammette** tra le spese agevolate quelle sostenute per **altre forme di pubblicità** come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
- volantini cartacei periodici,
- pubblicità su cartellonistica,
- pubblicità su vetture o apparecchiature,
- pubblicità mediante affissioni e display,
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
- pubblicità tramite social o piattaforme online,
- banner pubblicitari su portali online, ecc.

Per le altre forme di investimento pubblicitario occorre considerare l'agevolazione introdotta dall'[articolo 81 D.L. 104/2020](#) (Decreto agosto).

Si tratta di un credito di imposta utilizzabile in compensazione, **pari al 50% degli investimenti effettuati**, a **decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** (nel limite di spesa di 90 milioni di euro) in **campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei **confronti di leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero **società sportive professionistiche** e società ed **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che certificano di svolgere **attività sportiva giovanile**.

Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991.

In attesa del decreto che stabilirà i **termini** e le **modalità operative** di accesso all'agevolazione rientrante negli *aiuti de minimis*:

- i pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero con mezzi tracciati ([articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#));
- l'investimento deve essere di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro** ed essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ad associazioni sportive dilettantistiche con **ricavi almeno pari a 200.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro**.